

SOMMARIO



NOVITÀ

- ♦ [Sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- ♦ [Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente](#)

Pag. 3



CONTABILITÀ

- ♦ [Arconet - Previsioni di cassa](#)

Pag. 9



PERSONALE

- ♦ [Risarcimento del danno - Giurisprudenza](#)

Pag. 11



SCADENZARIO

- ♦ [Principali adempimenti dicembre 2025](#)

Pag. 13

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Alessandro Pratesi
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:
Giuliana Beschi, Lorenzia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi,
F. Boni, A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari,
M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti,
L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato:

P. Bisi, I. Dall'Oca, G. Greco, A. Pratesi,
Accatre S.r.l. - Stp - Paghe enti pubblici, S. Zanon

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

**NOVITÀ****Sintesi****CONGUAGLIO
IMU 2025**

- Scade il 16.12.2025 il conguaglio Imu 2025 per i soggetti passivi non appartenenti al mondo del No profit. Gli enti non commerciali, infatti, versano l'imposta in 3 rate: le prime 2, ciascuna di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare il 16.06 e il 16.12 dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio, da versare entro il 16.06 dell'anno successivo.
- In virtù dell'art. 1, c. 762 L. 160/2019, la rata di giugno è stata pari all'imposta dovuta per il 1° semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente. Pertanto, con il conguaglio di dicembre, ci si dovrà imbattere, per la prima volta, nel prospetto delle aliquote (art. 1, cc. 756 e 757 L. 160/2019).
- L'art. 6-ter D.L. 132/2023, infatti, ha prorogato al 2025 la decorrenza dell'obbligo per i sindaci di assumere le decisioni nei limiti delle fattispecie individuate dal D.M. 6.09.2024, a formare il prospetto delle aliquote di cui, obbligatoriamente, devono essere dotate le delibere anche se non si intendano diversificare le aliquote. Per l'anno 2026 ci si dovrà rifare al D.M. 6.11.2025.

**CODICE
DEGLI INCENTIVI**

- Il nuovo Codice degli incentivi, approvato il 20.11.2025 dal Consiglio dei Ministri e che secondo il programma entrerà in vigore il 1.01.2026, prevede la possibilità per i lavoratori autonomi di partecipare ai bandi in modo stabile e strutturato. Inoltre, quando le finalità e le caratteristiche dell'incentivo lo consentono, anche i professionisti e gli autonomi possono accedere alle agevolazioni alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese.
- Questa equiparazione non è però rigida, poiché tiene conto delle peculiarità dell'attività autonoma. Per questo motivo, i lavoratori autonomi non saranno tenuti a dimostrare quei requisiti che non appartengono alla loro forma di attività o che non risultano realmente utili per lo specifico incentivo.

**CONTENUTO
SPECIFICO
DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI**

La Cassazione, con sentenza n. 34696/2025, ha affermato che il Documento di Valutazione dei Rischi, che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, richiede la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori: un'adeguata valutazione del rischio deve prevedere il pericolo insito nella lavorazione o nell'ambiente di lavoro, non solo in modo generico, ma in relazione alla casistica concretamente verificabile.

**ESENZIONE IMU
ED ERRORE NELLA
COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE**

- La Corte di giustizia di primo grado di Reggio Emilia, sezione seconda, con sentenza 13.10.2025, n. 206, ha affermato che un'impresa edilizia ha diritto all'agevolazione Imu per i beni merce, destinati alla vendita, se presenta la dichiarazione al Comune competente.
- Un errore nella compilazione della denuncia, per avere barrato la casella sbagliata, non può però compromettere il diritto a fruire del beneficio fiscale se lo stesso è facilmente riconoscibile dall'ente impositore. Infatti, il contribuente, per giustificare l'errore commesso, aveva fornito all'amministrazione comunale i bilanci d'esercizio di tutti gli anni che avevano formato oggetto di accertamento, atti a dimostrare che i beni erano destinati alla vendita.

**CONTRATTO
COLLETTIVO AREA
DELLE FUNZIONI
LOCALI**

- L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative (ad eccezione della Fp Cgil) hanno firmato l'11.11.2025 l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.
- Tra le novità normative si segnala il rafforzamento delle tutele, con particolare riferimento alle terapie salvavita per gravi patologie; il patrocinio legale in caso di aggressioni; le politiche di «age management» e il potenziamento del ruolo della formazione all'interno delle amministrazioni.
- Il testo conferma, inoltre, la possibilità di destinare risorse al welfare integrativo, nel rispetto del quadro fiscale vigente, e rafforza gli strumenti di partecipazione sindacale, mantenendo il confronto e l'Organismo paritetico per l'innovazione.
- Le dichiarazioni congiunte previste dal contratto permetteranno di proseguire gli approfondimenti tecnici su temi quali patrocinio legale e revisione delle fasce professionali e dei criteri di passaggio per i segretari comunali e provinciali.

**APPROFONDIMENTI****Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente**

La verifica sugli adempimenti fiscali fa parte dell'attività di vigilanza indicata nell'art. 239, c. 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000 (TUEL). Tale norma conferisce all'Organo di revisione il compito di vigilare ulteriormente "sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità", mediante le tecniche di campionamento.

**ATTIVITÀ
DI CONTROLLO
E VIGILANZA**

- Nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza che l'Organo di revisione deve compiere sul rispetto dei numerosi adempimenti in materia fiscale, ai quali sono chiamati gli Uffici finanziari dell'ente locale, in base alle varie disposizioni normative, essi riguardano principalmente le materie concernenti la sostituzione d'imposta, l'Iva, l'Irap e altri aspetti direttamente o indirettamente correlati alla fiscalità erariale.
- Gli enti locali, da una parte, devono assolvere gli obblighi e gli adempimenti previsti a loro carico dalle singole leggi d'imposta; il collegio dei revisori, invece, deve verificare la correttezza della gestione dell'ente e l'assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi nell'ambito fiscale.

**VERIFICHE
DEGLI
ADEMPIMENTI
AI FINI IVA**

- Gli enti locali possono istruire, nell'ambito delle loro molteplici attività, anche operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali dovranno assolvere tutti gli obblighi del D.P.R. 633/1972 come, ad esempio, la fatturazione attiva, la tenuta dei registri, la detrazione dell'Iva sugli acquisti con la relativa liquidazione periodica e la presentazione della dichiarazione annuale.

L'ente locale, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, è soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali nel rispetto del requisito dell'abitualità, restando escluse le operazioni poste in essere con carattere di occasionalità.

- **L'art. 4, c. 5 D.P.R. 633/1972 considera oggettivamente commerciali**, anche se esercitate da enti locali, una serie di attività, quali l'erogazione di gas, acqua e servizi di fognatura e depurazione, energia elettrica, la gestione di mense, la somministrazione di pasti, il trasporto di persone, tipiche degli enti locali. Secondo la normativa comunitaria - art. 13 Direttiva del Consiglio 28.11.2006, n. 2006/112/CE - gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
- Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività o operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi con riferimento a tutte le attività elencate nell'allegato I alla suddetta Direttiva, quando non trascurabili. Coerentemente con la normativa comunitaria, il c. 5 dell'art. 4 D.P.R. 633/1972 esclude dall'ambito di applicazione dell'Iva le attività di pubblica autorità effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
- Secondo la giurisprudenza comunitaria, se la concorrenza è falsata (sia per il soggetto privato sia per l'ente pubblico) è violato il principio di neutralità fiscale dell'Iva, espressione di parità di trattamento.
- Pertanto, gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati come soggetti passivi per le attività o per le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche quando provocherebbero distorsioni a loro danno (limitazione alla detrazione dell'Iva).



Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente (segue)

VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA (segue)

- La definizione di “pubblica autorità” non può essere fondata sull’oggetto o sul fine dell’attività dell’ente pubblico, ma occorre individuare il regime applicato in base al diritto nazionale.
- Le attività esercitate in quanto “pubblica autorità” sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell’ambito del loro regime giuridico.
- Quando, invece, tali enti agiscono in forza dello stesso regime a cui sono sottoposti gli operatori privati, non si può ritenere che svolgano attività in quanto pubbliche autorità, e conseguentemente devono essere considerati soggetti passivi ai fini Iva.

Verifiche Iva preliminari

- L’Organo di revisione deve verificare che l’ente locale, ponendo in essere sia attività istituzionali che commerciali, abbia istituito la contabilità separata prevista dal secondo comma dell’art. 19-ter D.P.R. 633/1972, rilevando in maniera esplicita i capitoli di bilancio di previsione (per le entrate e le spese) riportando la dizione “servizio rilevante agli effetti dell’Iva”, ovvero abbia adottato il PEG fiscale.
- **L’Organo di revisione deve verificare se l’ente locale:**
 - **ha optato, in presenza di operazioni attive esenti**, per la separazione delle attività ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 633/1972 e se si è avvalso della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (per tutte o solo alcune operazioni) ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 633/1972. In presenza di tale opzione, è opportuno che l’ente effettui preventivamente un calcolo di convenienza;
 - ha istituito (anche per ogni attività separata) i registri Iva necessari, ovvero:
 - il registro delle fatture emesse;
 - il registro dei corrispettivi;
 - **essendo soggetto** al meccanismo della scissione dei pagamenti (**split payment**) ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, ha optato:
 - per la registrazione delle fatture di acquisto nel Registro delle vendite o corrispettivi ex art. 5, c. 2 D.M. 23.01.2015;

oppure
 - per il versamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972 mediante modello F24 entro il giorno successivo in cui l’imposta diviene esigibile ex art. 5, c. 1 D.M. 23.01.2015, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo;
 - ha presentato la dichiarazione Iva degli ultimi 4 anni.
- **L’Organo di revisione deve verificare, con la tecnica del campionamento, se l’ente locale:**
 - in caso di acquisto di beni e servizi promiscui, al fine di computare in detrazione la corretta quota di Iva imputabile alle operazioni con diritto alla detrazione, ha determinato la percentuale di detraibilità secondo criteri oggettivi, obiettivamente controllabili dall’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 19, c. 4 D.P.R. 633/1972;
 - ha attivato la procedura per comunicare preventivamente ai propri fornitori, per le operazioni soggette a reverse charge di cui all’art. 17 D.P.R. 633/1972 (quali pulizie, manutenzioni, ecc. relative a edifici), la loro assoggettabilità a tale regime oppure a quello relativo alla scissione dei pagamenti (o in quote parti di entrambi i regimi) a seconda che tali acquisti siano afferenti la sfera istituzionale, per la quale l’ente locale non riveste la qualifica di soggetto passivo Iva, o commerciale.



Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente (segue)

VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA (segue)

Verifiche Iva periodiche

- L'organo di revisione deve **verificare** con la **tecnica del campionamento**:
 - che per i beni e i servizi acquistati o importati sia **rispettato il criterio dell'inerenza e dell'impiego** degli stessi nell'esercizio di impresa, arte o professione (art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972);
 - il corretto esercizio del diritto alla **detrazione Iva nei limiti temporali** di cui all'art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972;
 - che per i **beni e i servizi a uso promiscuo** sia detratta la sola quota imputabile all'attività commerciale sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati (art. 19, c. 4 D.P.R. 633/1972);
 - la **corretta applicazione dell'indetraibilità sugli acquisti** di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette (art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972);
 - la corretta applicazione del pro-rata in presenza di operazioni esenti (art. 19, c. 5 e art. 19-bis D.P.R. 633/1972);
 - l'**esclusione o riduzione della detrazione** per alcuni beni e servizi, ai sensi dell'art. 19-bis.1 D.P.R. 633/1972;
 - la corretta applicazione delle **rettifiche delle detrazioni** per cambio di destinazione, variazione del regime delle operazioni attive, variazione del pro-rata (art.19-bis.2 D.P.R. 633/1972);
 - la **corretta fatturazione delle operazioni soggette a reverse charge** in presenza di acquisti di beni e servizi destinati anche alle attività istituzionali dell'ente;
 - la **corretta gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione elettronica** (emissione, trasmissione, ricezione e conservazione digitale);
 - la **corretta emissione, registrazione e trasmissione delle fatture elettroniche** (ex bollette-fatture) per i servizi di pubblica utilità di cui al D.M. 24.10.2000, n. 370 (rifiuti, fognatura e depurazione, acqua, gas, energia elettrica, lampade votive);
 - per le **cessioni e le prestazioni rilevanti ai fini Iva**, che le fatture siano emesse e registrate nei termini, oppure che siano annotati e registrati i corrispettivi, con l'applicazione delle aliquote Iva corrette, in ossequio alla normativa Iva di riferimento;
 - che l'ente provveda alle **liquidazioni mensili o trimestrali**, tenendo conto del **pro-rata**;
 - che siano effettuati i **versamenti mensili** (entro il 16 del mese successivo) o, in **caso di opzione** per la liquidazione trimestrale, **entro il 16.05, 16.08 e 16.11** e che gli importi versati corrispondano alle liquidazioni periodiche;
 - il corretto versamento dell'Iva per le fatture di acquisto soggette a **split payment** in relazione alle differenti opzioni così come adottate dall'ente;
 - la tenuta di **distinti registri Iva** in presenza di regimi speciali e/o particolari;
 - l'invio telematico delle **comunicazioni liquidazioni periodiche Iva** trimestrali;
 - l'invio telematico del **modello INTRA 12** per gli acquisti effettuati da San Marino e della liquidazione e relativo versamento dell'imposta con specifico codice;
 - che sia stato versato l'eventuale **saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale Iva** entro il termine fisso del 16.03, ovvero entro il termine mobile collegato al versamento dell'Irap, corrispondendo i relativi interessi per dilazione;
 - che sia stata presentata nei termini la **dichiarazione annuale Iva** in modalità telematica con opportuno e specifico controllo riguardo:
 - alla completezza della stessa;
 - alla corretta applicazione delle opzioni a suo tempo comunicate;
 - al corretto calcolo del pro-rata;
 - sia stato versato l'acconto per l'ultimo periodo dell'anno in corso entro il 27.12.

**Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente (segue)****VERIFICHE
DEGLI
ADEMPIMENTI
AI FINI IVA
(segue)****Verifiche Iva di
corrispondenza**

- L'organo di revisione deve verificare se:
 - **la contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate**, l'eventuale credito Iva **o, tra le spese**, l'eventuale debito Iva come emergenti dalla dichiarazione annuale Iva, avendo riguardo alla circostanza che il relativo accertamento (in caso di credito Iva) sia imputato all'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione o il relativo impegno (in caso di debito Iva) sia imputato all'esercizio in cui viene effettuata la dichiarazione Iva;
 - **il credito Iva imputabile a investimenti finanziati da debito** trova corrispondenza nella quota dell'avanzo di amministrazione vincolata alla realizzazione degli investimenti.

**Altre verifiche
Iva**

- L'organo di revisione deve **verificare** con la **tecnica del campionamento**:
 - la corretta effettuazione delle "compensazioni orizzontali" del credito Iva annuale, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e la presenza dell'apposizione del "visto di conformità" da parte di un professionista abilitato per le operazioni sopra la soglia di € 5.000,00;
 - nell'ambito delle operazioni immobiliari di compravendita e/o di locazione svolte da parte dell'ente locale, il rispetto delle norme in materia di regime Iva e imposte indirette (registro e ipocatastali), così come introdotte dalla L. 4.08.2006, n. 248, con particolare riguardo alle casistiche di applicazione obbligatoria del reverse charge;
 - nell'ambito delle operazioni intracomunitarie e/o con operatori non residenti, la corretta applicazione del meccanismo del reverse charge e l'inoltro dei Modelli Intrastat con particolare riguardo anche agli acquisti di beni e servizi realizzati nell'ambito dell'attività non commerciale (Modello Intra 12);
 - l'eventuale avvenuta abilitazione dell'ente locale a effettuare operazioni intracomunitarie attraverso l'inserimento nell'archivio "Vies", previsto dall'art. 27 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010.

**VERIFICHE
IRAP**

- Il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, istitutivo dell'Irap, ha stabilito che anche gli enti locali sono considerati soggetti passivi e l'art. 10, c. 3 prevede che **la base imponibile è costituita**:
 - dall'ammontare delle retribuzioni al personale dipendente;
 - dall'ammontare dei compensi erogati a titolo di redditi assimilati a lavoro dipendente.
- Inoltre, il c. 3 stabilisce che, in caso di opzione, l'ente può procedere a determinare la base imponibile per le attività commerciali secondo le regole proprie previste per le società e per gli enti commerciali.
- **L'organo di revisione deve verificare se l'ente locale ha esercitato l'opzione, per l'applicazione ai servizi commerciali ai fini Iva, del "valore della produzione netta" previsto dall'art. 5 D.Lgs. 446/1997, come consentito dall'art. 10-bis, c. 2 dello stesso decreto.** In caso di ipotesi affermativa, l'Organo di revisione deve verificare che l'ente abbia rispettato quanto prescritto dall'art. 1, c. 2 D.P.R. 441/1997 sui "comportamenti concludenti", in base al quale l'opzione deve essere esercitata con apposita determinazione del Dirigente o Responsabile del Servizio, entro i termini del primo versamento mensile e quindi entro il 16.02 di ogni anno.
- **In relazione all'esercizio dell'opzione di cui sopra, è opportuno che l'ente locale:**
 - valuti la convenienza a optare per uno o più servizi rilevanti ai fini Iva per la determinazione della base imponibile con i criteri del valore della produzione netta;
 - unitamente alla convenienza, valuti la possibilità operativa di pervenire alla elaborazione del conto economico del servizio o dei servizi, classificato ai sensi dell'art. 2425 c.c., ai fini della determinazione della base imponibile.

**Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente (segue)****VERIFICHE
IRAP
(segue)**

- L'Organo di revisione, in relazione a tale opzione, è opportuno che verifichi se:
 - l'opzione esercitata è stata segnalata nel Quadro VO della dichiarazione annuale Iva (che l'opzione esercitata nel passato vincola l'ente locale per un triennio);
 - per annotare le operazioni che generano componenti positivi e negativi di reddito rilevanti ai fini della quantificazione della base imponibile Irap venga utilizzato uno dei seguenti sistemi:
 - a) scritture contabili ai fini Iva, rettifiche e integrate;
 - b) contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato;
 - c) contabilità analitica del servizio o dei servizi.
 Nelle ipotesi sub a) e c) del punto precedente è opportuno verificare se l'ente locale abbia predisposto apposite scritture o carte di lavoro da conservare per tutto il periodo previsto per l'accertamento.

**Verifiche Irap
periodiche**

- L'organo di revisione deve verificare, con la tecnica del campionamento, **ove necessario, se l'ente locale**:
 - avendo esercitato l'opzione per l'applicazione ai servizi commerciali ai fini Iva, del valore della produzione netta, abbia applicato le norme fiscali previste per la determinazione della base imponibile secondo il cosiddetto "metodo contabile" di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/1997;
 - abbia ridotto la base imponibile del sistema retributivo delle somme pagate nei servizi optati per gli emolumenti (retributivi);
 - per quanto concerne il metodo di determinazione d'imposta di tipo retributivo, abbia versato entro il 16 del mese successivo, gli acconti mensili, con l'utilizzo del Modello F24EP;
 - nel caso di ritardato o omesso versamento di qualche acconto mensile, abbia effettuato il "ravvedimento operoso";
 - abbia ridotto, nel corso dell'esercizio o in sede di dichiarazione annuale Irap, la base imponibile ai fini Irap di un ammontare pari alle spese sostenute per il personale disabile assunto con contratto di formazione-lavoro e di apprendistato (art. 11 D.Lgs. 446/1997);
 - abbia rispettato i termini e gli importi per i versamenti dell'Irap;
 - abbia versato nei termini l'eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale per uno o entrambi i "binari" istituzionale-retributivo e commerciale-contabile;
 - abbia presentato nei termini la dichiarazione annuale Irap.

**VERIFICHE
DEGLI
ADEMPIMENTI
DEL SOSTITUTO
D'IMPOSTA**

- L'ente locale deve operare le ritenute, a saldo o in acconto, sui compensi corrisposti nei confronti di tutti i soggetti previsti dal D.P.R. 600/1973 (dipendenti, liberi professionisti, consiglieri e assessori, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), con i conseguenti obblighi.
- In considerazione del fatto che l'ente locale è tenuto agli obblighi di ritenuta alla fonte di cui al D.P.R. 600/1973 per i compensi e le altre somme corrisposte a dipendenti, collaboratori e terzi e per le indennità di esproprio ex art. 11 L. 413/1991, **l'organo di revisione deve compiere, con la tecnica del campionamento, le seguenti verifiche**:
 - per le **diverse tipologie di compensi o indennità** corrisposte a terzi, se l'ente abbia correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
 - per l'**erogazione di contributi corrisposti** a imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di beni strumentali, se sia stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires, ai sensi dell'art. 28, c. 1 D.P.R. 600/1973;

Tale disposizione è applicabile anche agli enti non commerciali, allorché essi svolgano attività aventi natura commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o Ires/Irpef limitatamente all'attività commerciale svolta.

**Controlli del Revisore sugli adempimenti fiscali dell'ente (segue)****VERIFICHE
DEGLI
ADEMPIMENTI
DEL SOSTITUTO
D'IMPOSTA
(segue)**

- per le **indennità di esproprio di terreni** destinati a opere pubbliche o a infrastrutture urbane all'interno delle Zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2.04.1968, ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare, di cui alla L. 18.04.1962, n. 167, corrisposte a soggetti che non esercitano imprese commerciali (privati, enti non commerciali, imprenditori agricoli) se sia stata effettuata la ritenuta del 20%;
- se il **sostituto d'imposta** abbia effettuato il versamento all'Erario delle somme trattenute a titolo di ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del reddito/compenso/indennità con il Modello F24EP;
- se il **sostituto d'imposta** abbia trasmesso, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, entro il termine prescritto dalla legge, le Certificazioni Uniche (CU) per redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e se abbia consegnato le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il 31.03;
- la corrispondenza dei dati indicati nei vari quadri della dichiarazione dei sostituti di imposta **Modello 770** con quelli della contabilità generale e con gli importi versati risultanti dalle singole certificazioni;
- la corretta compilazione e sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti di imposta **Modello 770**, anche da parte dell'organo di revisione;
- la corretta presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Modello 770 entro il termine prescritto dalla legge;
- se, in caso di ritardato o omesso versamento di alcune **ritenute fiscali**, sia stato effettuato il relativo "ravvedimento operoso", come disposto dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997;
- se le **ritenute riportate a residuo passivo** corrispondono all'effettivo debito verso l'erario al 31.12.

**VISTO
DI CONFORMITÀ**

- Con la risoluzione 17.09.2010, n. 90/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'Organo di revisione dell'ente locale svolge "**la stessa funzione di garanzia - in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell'ente stesso - che il D.lgs. 27.01.2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione**".
- Pertanto, qualora l'ente locale, ai sensi dell'art. 1, c. 574 L. 147/2013 volesse utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, n. 241, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può chiedere all'Organo di revisione che apponga la propria firma per attestazione sulla dichiarazione Iva, Irap e sul Modello 770.
- Ne consegue che tale sottoscrizione attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997.

**SOTTOSCRIZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
IVA/IRAP
E DEL MODELLO
770**

- L'Organo di revisione **deve sottoscrivere il Modello 770 e la dichiarazione Irap**, mentre **non è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione Iva**.
- L'Organo di revisione, anche se non è ancora cessato dal suo incarico, è in ogni modo obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione Irap, riferita alla medesima annualità della relazione di revisione relativa al rendiconto, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, c. 5 D.Lgs. 471/1997.



CONTABILITÀ

Arconet - Previsioni di cassa

La commissione Arconet, nella seduta del 24.09.2025, ha iniziato a esaminare la proposta relativa all'aggiornamento del principio applicato della programmazione riguardante le previsioni di cassa al fine di migliorare la qualità delle previsioni di bilancio.

Allo stesso tempo, i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale nel mese di settembre hanno verificato la possibilità di elaborare le previsioni di finanza pubblica utilizzando i dati dei bilanci di previsione riscontrando criticità.

Si rende quindi necessario porre attenzione sulle previsioni di cassa da un lato per favorire il rispetto dei tempi di pagamento e, dall'altro, per evitare la formazione di passività pregresse ed i correlati oneri finanziari.

La proposta di modifica del principio evidenzia le condizioni per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa.

PREVISIONI DI COMPETENZA

- Nel bilancio di previsione sono riportate sia le previsioni di competenza per il triennio sia le previsioni di cassa solo per il 1° anno.
- Le previsioni di competenza sono rappresentate da crediti e debiti che l'ente ha diritto di riscuotere o dover pagare in ogni esercizio.

PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede di riscuotere e pagare nel corso del primo esercizio.

ENTRATE

- Il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
 - (+) totale degli stanziamenti delle entrate di competenza;
 - (+) totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente.
- Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a bilancio.
- Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente.

SPESE

- Il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
 - (+) residui passivi alla chiusura dell'esercizio;
 - (+) totale degli stanziamenti delle spese di competenza tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previsti dai principi contabili.
- I residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza di cui "già impegnato" oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio.
- La quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal "di cui fondo pluriennale vincolato".
- Gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

SALDO PREVISIONI DI CASSA

- Il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.
- Se il totale delle previsioni dei pagamenti non è sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno esigibili nel corso dell'esercizio è necessario:
 - assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato";
 - ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza in quanto trattasi di autorizzazione di nuove spese.



Arconet - Previsioni di cassa (segue)

ULTERIORI ASPETTI

- Rappresentante Anci richiede un'attenta riflessione sulla proposta di modifica del principio.
- Rappresentante Upi sottopone alla commissione il caso dell'anticipazione di tesoreria nel caso in cui non sia restituita entro l'esercizio.

SEDUTA DEL 22.10.2025

- La commissione Arconet ha approfondito l'argomento nella seduta successiva.
- Si sono analizzati i risultati riferiti ai bilanci di previsione 2025-2027 degli enti se soddisfano le 3 condizioni - previsione incassi (24%), pagamenti (735) e saldo (100%).
- Importanza di predisporre il piano annuale dei flussi di cassa contestualmente con il bilancio di previsione.
- Monitorare il fondo di riserva di cassa.
- Coinvolgimento dei responsabili sia in fase di previsione sia durante la gestione.
- Rappresentante Anci inviata a definire principi contabili fornendo indicazioni chiare senza ledere autonomia degli enti eccedendo in dettagli.
- I trasferimenti a rendicontazione, non essendo oggetto di svalutazione, non incidono negativamente sulle previsioni dei pagamenti fermo restando che il ritardo dei trasferimenti rappresenta una grave criticità per la gestione della liquidità ed incide sul ritardo dei pagamenti.

ASPETTI OPERATIVI

- Difficile prevedere le tempistiche di erogazione dei trasferimenti da parte dei Ministeri, sia PNRR sia relative ad altri finanziamenti; spesso non sono rispettati i 30 giorni dalla presentazione delle rendicontazioni.
- Stato avanzamento lavori e conseguenti Sal risentono anche delle situazioni soggettive in cui si trovano le varie imprese (contenziosi, ecc.) che esulano dai cantieri di un ente, ma possono richiedere l'indisponibilità della manodopera o situazioni di recupero crediti.
- I residui inseriti nel bilancio di previsione non sono quelli definitivi e per arrivare a fine esercizio vi sono ulteriori pagamenti e incassi, nonché nuovi impegni e accertamenti.
- Sfasamento temporale con il piano annuale dei flussi di cassa - da approvare a fine febbraio con riaccertamento residui effettuato.
- Cercare in sede di redazione del bilancio di previsione di redigere una previsione di cassa il più possibile veritiera, che sarà aggiornata in corso d'anno con variazioni di bilancio.
- Coinvolgimento con i responsabili dei servizi nelle previsioni di cassa, cercando di evitare l'eccessiva prudenza nella previsione dei pagamenti (più elevata) e dall'altro lato entrata (ridotta) con la conseguenza di avere dei saldi che difficilmente non sono non negativi.
- Si deve quindi operare in sinergia con i responsabili dei servizi, al fine di giungere a una previsione coerente e veritiera.
- Si ritiene che entro il 31.12.2025 sarà definita la modifica del principio contabile relativo alle previsioni di cassa.

**PERSONALE****Risarcimento del danno - Giurisprudenza**

Di seguito un approfondimento della recente giurisprudenza in materia di risarcimento del danno nel pubblico impiego.

**DANNO DA
DEMANSIONA-
MENTO**

Cass.,
ordinanza
n. 27043/2025

- Con **ordinanza n. 27043 la Cassazione** conferma, come già da precedenti pronunce (cfr., ex aliis, **Cassazione, Sezioni Unite, 24.03.2006, n. 6572**) che il danno da demansionamento non è in *re ipsa* ma deve sempre essere dimostrato (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato.
- In mancanza di automatismi, il risarcimento del danno professionale non può quindi prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, concernente la natura e le caratteristiche del pregiudizio medesimo.
- Sebbene non sia esclusa la possibilità di risalire all'esistenza del danno dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), la Corte sostiene che tale ricorso alle presunzioni è consentito solo qualora sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero inadempimento, che possano essere valorizzate per risalire dal fatto noto a quello ignoto (v. Cass., 19.08.2016, n. 17214).
- In estrema sintesi, non è ammissibile fondare la pretesa risarcitoria su un richiamo alle predette categorie generali, ma è necessaria una specifica individuazione dei fatti idonei e rilevanti che consentano la dimostrazione del fatto ignoto, ovvero del danno, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza (Cass., 10.07.2019, n. 18560).

**INDENNITÀ
RISARCITORIA
PER
LICENZIAMENTO
ILLEGITTIMO**

Corte Cost.,
sentenza
n. 145/2025

- In caso di licenziamento illegittimo l'indennità risarcitoria dovuta al dipendente pubblico reintegrato nel posto di lavoro deve essere calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) anche se il lavoratore risulta soggetto ad altro regime, nel caso specifico Indennità Premio di Servizio (IPS).
- A parere della Corte costituzionale la mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell'IPS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell'indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.
- Dinanzi alla questione di legittimità costituzionale del novellato art. 63, c. 2, 3° periodo D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, la Corte dichiara l'infondatezza della questione in quanto, sostiene, *"l'intento sotteso alla novella dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 è da individuarsi nell'armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediabile a fronte dell'illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico"*.
- Tale disposizione, nel riferirsi testualmente al trattamento di fine rapporto, fornisce un parametro "astratto" per la liquidazione dell'indennità risarcitoria alla quale viene riconosciuta natura forfettaria, entro i limiti previsti dalla disposizione medesima in ordine al limite massimo di 24 mensilità di retribuzione e all'*aliunde perceptum*.



Risarcimento del danno - Giurisprudenza (segue)

RISARCIMENTO PER COMPENSI DA INCARICHI NON AUTORIZZATI

Corte Cost.,
sentenza
n. 146/2025

- Con sentenza del 3.10.2025 la Corte dei conti si è pronunciata in merito al decorso dei termini prescrittivi in una causa nella quale l'amministrazione chiedeva il risarcimento a un dipendente che aveva ottenuto incarichi extraistituzionali svolti senza la necessaria autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, cc. 7 e 7-bis D.Lgs. 165/2001, con conseguente danno per mancato riversamento dei compensi percepiti.
- Mentre il giudice di prima istanza riteneva decorsa la prescrizione, non ritenendo sussistente l'occultamento doloso del danno, secondo la Procura appellante la condotta dolosa è ravvisabile anche nella condotta omissiva del dipendente che non ha adempiuto l'obbligo giuridico di attivarsi per richiedere le autorizzazioni all'ente datore di lavoro.
- Il comportamento omissivo è riconosciuto contrario ai costituzionali doveri di fedeltà e di esclusività (art. 98 Costituzionale) e quello di solidarietà (art. 2 Costituzionale), da cui discendono i generali doveri di correttezza e buona fede propri dei rapporti contrattuali, anche delle pubbliche amministrazioni.
- La Procura evidenzia, inoltre, che, anche volendo disconoscere un occultamento doloso nel caso in esame, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere ancorata al momento in cui il fatto dannoso diviene conoscibile e percepibile all'amministrazione secondo i criteri ordinari di diligenza, vista l'impossibilità di esercitare il diritto di credito risarcitorio prima della conoscenza del fatto.
- Non si ritiene possibile prevedere un obbligo, in capo all'ente, di attivarsi nel ricercare atti e provvedimenti comprovanti l'espletamento di ulteriori attività in violazione del dovere di esclusività, come ad esempio l'onere di ricerca e acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del proprio dipendente, ma è quest'ultimo a dover rispettare l'obbligo di informazione.
- Nel pronunciarsi, la Corte dei conti richiama in primis l'art. 1, c. 2 L. 20/1994, il quale dispone che *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*.
- Secondo giurisprudenza consolidata, si ha occultamento doloso in tutti quei casi in cui è riscontrabile un'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c., di conseguenza *"Si deve al giudice di legittimità l'affermazione per cui in presenza di obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, "quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge" (Cass. civ., 16.02.1967, n. 392, id. 9.01.1979, n. 125, 11.11.1998, n. 11348)"*.
- Nella sentenza è inoltre evidenziato che *"il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare"* (**Cassazione civile, Sezione 3ª 29.01.2010 n. 2030; Corte dei conti, Sezione 2ª, n. 724/2018**).
- L'occultamento non si verifica solo quando viene posta in essere *"una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie integrativa del danno erariale, preordinata a perpetrare e mantenere celati i fatti dannosi, ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare "maliziosamente" il silenzio su talune circostanze del rapporto di impiego, ove ricorre un dovere giuridico di farle conoscere al proprio datore di lavoro"* (**Corte dei conti, Sezione 3ª app., n. 55/2017**).
- Sulla base della citata giurisprudenza, la Corte dei conti avvalle quanto sostenuto in prima istanza dalla Procura, riconoscendo nel caso in esame un'ipotesi di occultamento doloso a fronte della mancata richiesta di autorizzazione, sussistendo un obbligo in capo al dipendente derivante dal citato art. 53, c. 7 D.Lgs. 165/2001, e non potendo ritenersi esigibile la verifica degli incarichi svolti da parte dell'amministrazione, a nulla rilevando l'assolvimento dell'obbligo fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.



SCADENZARIO

Principali adempimenti dicembre 2025

Scadenza ¹	Adempimento	Descrizione
Mercoledì 10 dicembre	Ex Inpdap	<ul style="list-style-type: none"> Termine per versare all'Inps - Gestione dipendenti pubblici le quote dovute per il mese precedente per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti (c/c postale n. 980004).
Lunedì 15 dicembre	Variazioni P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> Termine ultimo per apportare variazioni al Piano esecutivo di gestione 2025, fatte salve quelle correlate alle variazioni di bilancio previste dall'art. 175, c. 3 D.Lgs. 267/2000 che possono essere deliberate sino al 31.12 di ciascun anno (art. 175, c. 9 D.Lgs. 267/2000).
Martedì 16 dicembre	Acconto mensile Irap	<ul style="list-style-type: none"> Versamento, da parte dei Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli enti, dell'acconto mensile Irap, assumendo come base di calcolo le retribuzioni e i compensi corrisposti nel mese precedente, ai sensi dell'art. 30, c. 5 D. Lgs. 446/1997 e del D.M. 2.11.1998 (Modello F24 EP).
	Ritenute alla fonte (Irpéf e addizionale Irpéf)	<ul style="list-style-type: none"> Le Province, i Comuni (esclusi quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali), i Consorzi, le Associazioni, le Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione (art. 17 D. Lgs. 241/1997), devono versare le ritenute alla fonte trattenute sui redditi corrisposti nel mese precedente (Modello F24EP).
	Split payment	<ul style="list-style-type: none"> Termine di versamento dell'Iva, mediante Modello F24 EP (codice 620E), relativa alle fatture d'acquisto soggette allo split payment, la cui esigibilità si è verificata nel mese precedente.
	Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo superiore a € 5.000	<ul style="list-style-type: none"> Termine di versamento, a favore dell'Inps, con le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali, con reddito derivante dalle predette prestazioni superiore a € 5.000,00.
	Amministratori locali	<ul style="list-style-type: none"> L'ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali dipendenti. L'ente provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per il Tfr degli amministratori locali lavoratori dipendenti. Per gli oneri relativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio (art. 86 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).



Principali adempimenti dicembre 2025 (segue)

Scadenza ¹	Adempimento	Descrizione
Sabato 20 dicembre	Comunicazione disponibilità finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 20 di ogni mese i Tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall'allegato "B" al Decreto MEF 9.06.2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.
	Personale	<ul style="list-style-type: none"> Emissione sia dei mandati di pagamento degli stipendi al personale dipendente sia dei mandati dei contributi dovuti all'Inps (ex Inpdap), relativi al mese in corso, con contestuale consegna al tesoriere comunale (art. 370 R.D. 23.05.1924, n. 827 e art. 22 D.L. 31.08.1987, n. 359, convertito dalla L. 29.10.1987, n. 440).
	Addizionale comunale Irpef 2025	<ul style="list-style-type: none"> Termine ultimo per pubblicare sul sito del Ministero Economia e Finanze la delibera di variazione dell'aliquota e delle soglie di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF, affinché siano efficaci per l'anno di imposta 2025. Diversamente, saranno assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 14, c. 8 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e art. 1, c. 169 L. 27.12.2006, n. 296).
Martedì 30 dicembre	Contratti di locazione	<ul style="list-style-type: none"> Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del corrente mese e per il versamento dell'imposta di registro sugli stessi.
	Pagamenti effettuati dal Tesoriere comunale	<ul style="list-style-type: none"> Emissione mandati per regolarizzare i pagamenti effettuati nel mese dal Tesoriere comunale (art. 185, c. 4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).
Mercoledì 31 dicembre	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e ricognizione annuale servizi pubblici a rilevanza economica	<ul style="list-style-type: none"> Scade oggi il termine per deliberare, da parte dei Consigli Comunali, l'analisi sull'assetto complessivo delle partecipazioni (dirette e indirette) possedute dal Comune, con annessa Relazione tecnica, che deve essere trasmessa al MEF ed alla Sezione di Controllo della Corte dei conti. Contestualmente a tale analisi, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono effettuare la verifica sulla situazione gestionale dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica, approvando un'apposita Relazione da aggiornarsi ogni anno, che deve essere pubblicata senza indugio sul sito istituzionale del Comune, inviata al MEF (mediante l'applicativo "partecipazioni") e trasmessa all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico (art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e art. 30 D.Lgs. 23.12.2022, n. 201).
	Fondi di riserva e fondi spese potenziali	<ul style="list-style-type: none"> Termine ultimo per effettuare, da parte della Giunta comunale, i prelevamenti dal Fondo di riserva, dal Fondo di riserva di cassa e dai Fondi spese potenziali (art. 176 D.Lgs. 267/2000).
	Proposte di deliberazioni consiliari di ratifica e variazioni di bilancio ammissibili fino al 31.12	<ul style="list-style-type: none"> Scade oggi il termine per adottare i seguenti atti da parte del Consiglio comunale: <ol style="list-style-type: none"> ratifica di deliberazioni relative a variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta a partire dal 1.11.2025; assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza e non ratificate; deliberazioni relative a variazioni di bilancio ammissibili fino al 31.12.2025 (art. 175, cc. 3, 4 e 5 D.Lgs. 267/2000).



Principali adempimenti dicembre 2025 (segue)

Scadenza ¹	Adempimento	Descrizione
Mercoledì 31 dicembre (segue)	Debiti fuori bilancio derivanti da lavori di somma urgenza	<ul style="list-style-type: none"> Per i lavori pubblici di somma urgenza la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta comunale, e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non è scaduto il predetto termine (art. 191, c. 3 D.Lgs. 267/2000).
	Deliberazione consiliare di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di Previsione	<ul style="list-style-type: none"> Scade oggi il termine per deliberare da parte dei Consigli comunali sia il Documento unico di programmazione (DUP), atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, sia il bilancio di previsione 2026-2028 (artt. 151, 170 e 174 D.Lgs. 267/2000).
	Contratti di collaborazione, studi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> Scade oggi il termine entro il quale le Pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 5 D.L. 101/2013, devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta nel 2025 per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato (art. 1, c. 5-bis D.L. 101/2013, convertito L. 125/2013).
Nota ¹	Se il termine fiscale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).	